

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II
N. 198

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

VERONESI

PER IL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 81 E 314 DEL CODICE PENALE (PECULATO CONTINUATO)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

il 23 maggio 1960

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Roma, 17 maggio 1960.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento ha iniziato procedimento penale contro l'onorevole Veronesi Giuseppe per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore generale della Repubblica in Trento con gli atti del procedimento (fascicolo n. 1/59 della Procura generale di Trento).

*Il Ministro
GONELLA.*

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati*

Roma

Trento, 12 febbraio 1960.

Dagli atti prodotti in causa e da quelli fin qui assunti, ed in particolare dalle ammissioni stesse dell'onorevole Giuseppe Veronesi,

deputato al Parlamento (vedere fogli 13-18 fascicolo esami testimoniali, nonché fogli 119-121 fascicolo documenti, allegato A: dichiarazioni in sede di risposta ad interrogazione consigliere d.d. 4 luglio 1959), appare accertata la materialità dei fatti, e cioè:

1°) una destinazione, negli anni 1954-55, di fondi comunali cosiddetti extra bilancio, per circa lire 15.000.000, fatta dall'onorevole Veronesi, nella sua qualità di sindaco del comune di Rovereto, per finalità non di istituto del comune stesso, e cioè per sovvenzionamento di una società privata (S.I.V.R.E.);

2°) una destinazione, non autorizzata — nell'anno 1957 — di danaro stanziato nel bilancio del comune, di entità non precisata dall'onorevole Veronesi, ma non inferiore a lire 3.000.000 (vedere relazione Commissione consigliere, ordine del giorno Barozzi, foglio 2, fascicolo documenti allegato A), per anticipazione su effetti vari, a favore di altra società privata (Società a responsabilità limitata Sandri, Rovereto).

Poiché tali fatti realizzano l'ipotesi prevista dall'articolo 314 del Codice penale, trasmetto gli atti medesimi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 68, capoverso, della Costituzione, e 15 del Codice di procedura penale, rilevando che l'onorevole Veronesi si

è spontaneamente presentato al Consigliere istruttore il giorno 8 gennaio 1960, allo scopo di rendere le sue dichiarazioni in merito.

L'imputazione, in particolare, è la seguente: « Imputato del reato previsto e punito dagli articoli 81 e 314 del Codice penale per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dall'anno 1954 all'anno 1957, nella sua veste di sindaco di Rovereto, e pertanto di pubblico ufficiale, di-

stratto a profitto di enti privati (Società S.I. V.R.E., Società Sandri) la somma — allo stato determinata in lire 18.000.000 — della quale aveva il possesso quale capo dell'amministrazione comunale di Rovereto, cui detta somma apparteneva ».

Il Procuratore della Repubblica

AGOSTINI.